



Bruxelles, 15.11.2016
COM(2016) 712 final

2016/0349 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) è l'organismo internazionale per i prodotti di base (OIPB) per il cotone, la cui missione è assistere i governi nella promozione di una sana economia cotoniera a livello mondiale. Esso assolve al suo compito garantendo la trasparenza sul mercato mondiale del cotone in quanto funge da camera di compensazione delle informazioni tecniche sulla produzione del cotone e da foro di discussione sulle questioni di rilevanza internazionale relative al cotone. L'ICAC svolge funzioni di osservatore statistico e raggruppa i paesi che producono, consumano e commerciano cotone, nonché tutti i segmenti dell'industria cotoniera. In linea generale, svolge un ruolo di facilitatore. Non partecipa alle attività concernenti la fissazione o la determinazione del prezzo del cotone.

Ad oggi l'ICAC è uno dei pochi OIPB¹ di cui l'Unione europea (UE) non è membro, mentre nove Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) ne hanno fatto parte a titolo individuale. Aderire all'ICAC è nell'interesse dell'Unione, vista l'importanza del cotone per la sua economia. L'UE è un produttore di cotone; importatore netto fino al 2008, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto di cotone. L'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE è un utilizzatore importante del tessuto di cotone. Inoltre, il cotone rappresenta un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'UE rimane il principale donatore nel settore del cotone africano.

In svariate occasioni (segnatamente nelle sue conclusioni del 2004 (rif. 8972/04), del 2008 (rif. 9986/08) e del 2010 (rif. 9648/10)), il Consiglio dell'Unione europea ha chiesto alla Commissione di valutare l'adesione dell'UE all'ICAC. Nel 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, per conto dell'Unione europea e sulla base di direttive di negoziato, l'adesione dell'Unione all'ICAC (*decisione 13406/13 del Consiglio del 16 settembre 2013*). In vista dell'adesione dell'Unione all'ICAC, tutti gli Stati membri hanno notificato al Comitato la loro rinuncia alla qualità di membro conformemente all'articolo II, sezione 3, del suo regolamento².

2. BASE GIURIDICA

Dato che le problematiche commerciali rappresentano la parte più importante dei compiti dell'ICAC, la base giuridica dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE.

3. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Tenuto conto dell'attuale situazione, la Commissione ritiene auspicabile l'adesione all'ICAC in quanto:

- consentirebbe all'UE di esprimere la propria posizione sul cotone in modo univoco in seno all'OIPB di riferimento, tenendo conto delle posizioni degli Stati membri, e di versare un unico contributo;

¹ L'UE fa parte dell'Organizzazione internazionale del caffè, dell'Organizzazione internazionale del cacao, dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, dell'Organizzazione internazionale dello zucchero, del Consiglio oleicolo internazionale, del Consiglio internazionale dei cereali, del Gruppo internazionale di studio sulla gomma, del Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco, del Gruppo internazionale di studio sul nickel e del Gruppo internazionale di studio sui metalli non ferrosi.

² Cfr. il sito internet ufficiale dell'ICAC: <https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/rules>

- permetterebbe all'UE di avere accesso alle informazioni sulle questioni concernenti il settore del cotone, per seguire il relativo mercato e influenzare l'agenda sul prodotto;
- agevolerebbe i contatti e i partenariati fra il settore privato dell'UE (cotone e tessili), i produttori e i consumatori di cotone (dell'UE e dei paesi in via di sviluppo) e le autorità pubbliche.

Il segretariato dell'ICAC è favorevole all'adesione dell'UE in quanto essa accrescerà l'importanza e lo status internazionale dell'ICAC in qualità di OICB. Il segretariato dell'ICAC ha dichiarato esplicitamente che l'UE non ha alcuna responsabilità per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri dei suoi membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La qualità di membro dell'ICAC si basa sul versamento di un contributo annuale, calcolato su base annua in funzione del numero di membri dell'ICAC (quota fissa) e del volume di cotone grezzo commercializzato da ciascun membro (quota variabile). Sarebbe richiesto un primo contributo non superiore a 400 000 EUR, che consentirebbe all'UE di esercitare la dovuta influenza sulle questioni trattate dall'ICAC e di essere ampiamente coinvolta nelle attività dell'ICAC.

5. ALTRI ELEMENTI Piani attuativi

L'Unione farà in modo che tutti i vantaggi derivanti dalla sua adesione siano condivisi con gli Stati membri. La partecipazione ai sottocomitati e ai gruppi di lavoro sarà aperta ai rappresentanti degli Stati membri in quanto componenti della delegazione dell'UE, tenendo conto dell'importanza dell'intera catena di valore del cotone, in particolare nelle regioni dell'Unione dove la produzione e il consumo di cotone rappresentano una quota rilevante dell'economia agricola e industriale e degli scambi commerciali. In particolare, il rappresentante della Commissione europea nel comitato consultivo per il settore privato sarà accompagnato da supplenti e osservatori in base a richieste degli Stati membri ai sensi dell'articolo VI, sezione 3 a., paragrafo 1, del regolamento dell'ICAC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea (UE) non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone, mentre fa già parte di diversi organismi internazionali per i prodotti di base.
- (2) In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone.
- (3) Il 16 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, per conto dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione all'ICAC conformemente all'articolo II, sezioni 1 e 2, del suo regolamento⁴, dichiarando che l'adesione all'ICAC è nell'interesse dell'Unione vista l'importanza del cotone per la sua economia. L'UE è un produttore di cotone; importatore netto fino al 2008, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto di cotone. L'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE è un utilizzatore importante del tessuto di cotone. Inoltre, il cotone rappresenta un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'UE rimane il principale donatore nel settore del cotone africano.
- (4) L'Unione verserà un contributo in conformità dell'articolo II, sezione 2 a., paragrafo 2, lettera c), del regolamento dell'ICAC. L'UE non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri di qualsiasi membro dell'ICAC.
- (5) Dopo l'adesione dell'UE all'ICAC si continuerà a tener conto del Protocollo n. 4 concernente il cotone dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica all'Unione⁵,

³ GU C del , pag.

⁴ Regolamento del Comitato consultivo internazionale del cotone, adottato dalla 31^a riunione plenaria del 16 giugno 1972, con modifiche apportate nella 74^a riunione plenaria dell'11 dicembre 2015. Cfr. il sito internet ufficiale dell'ICAC: <https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/rules>

⁵ GU L 291 del 19.11.1979.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

E' approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a trasmettere, a nome dell'Unione europea, la presente decisione al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*